



Associazione One World ODV
Via del Carmine 36 - Oglianico (TO)
Codice Fiscale/Partita IVA 95018140012

Verbale dell'Assemblea del 14/07/2024

In data 14 luglio 2024, alle ore 18.00, presso la sede legale si è riunita l'Assemblea dell'Associazione One World ODV, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno (Allegato n. 1 Convocazione 3 luglio 2024 - **Assemblea straordinaria per modifica Statuto sociale al fine di adeguarlo alla riforma del Terzo Settore - iscrizione RUNTS**):

- 1) Modifica dello Statuto sociale;
- 2) Comunicazioni del Presidente.

A norma dell'art. 9 dello Statuto sociale, assume la presidenza il Presidente dell'Associazione, il Signor Antonio Dematteis che, constatato che sono presenti 10 soci aventi diritto su n. 11 soci iscritti all'Associazione ed aventi diritto al voto e nessuna delega (Allegato n. 2 sottoscrizioni dei presenti) **dichiara l'Assemblea straordinaria validamente costituita in sede di seconda convocazione** ai sensi del suddetto articolo e chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta il Signor Luca Ricauda Aimonino.

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

1) Modifica dello Statuto sociale

Il Presidente informa i presenti che è necessario procedere ad una ulteriore modifica statutaria (cfr. Modifica statutaria giugno 2019) al fine di adeguare totalmente lo Statuto alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo settore e completare il processo di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), così come richiesto dagli uffici competenti.

Il Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza dello Statuto con le modifiche necessarie procedendo alla lettura, articolo per articolo, dello Statuto ed evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea, all'unanimità dei presenti delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante (Allegato n. 3). In ragione dei soggetti presenti si certifica che la modifica dello Statuto è stata votata favorevolmente da 10 soci su 11 aventi diritto al voto.

Il Presidente precisa che tali modifiche avranno efficacia a partire dal momento della registrazione presso l'Agenzia delle Entrate.



Associazione One World ODV
Via del Carmine 36 - Oglianico (TO)
Codice Fiscale/Partita IVA 95018140012

Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente sia dall'imposta di bollo che dall'imposta di registro (ex art.82, commi 3 e 5 del Codice del Terzo

settore), oltre che tutti gli adempimenti per il completamento dell'iscrizione al RUNTS.

2) Comunicazioni del Presidente

Il Presidente informa brevemente quindi l'Assemblea sulle attività svolte nell'ultimo periodo (progetti e sostegni attivi) rimandando ad una Assemblea ordinaria da tenersi nell'autunno 2024 per illustrare i progetti a medio e lungo termine.

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 19.30.

Il Presidente

Il segretario verbalizzante



Associazione One World ODV
Via del Carmine 36 - Oglianico (TO)
Codice Fiscale/Partita IVA 95018140012

Oglianico, 3 Luglio 2024

Ai soci dell'Associazione One World ODV

Oggetto: Assemblea straordinaria per modifica Statuto sociale al fine di adeguarlo alla riforma del Terzo Settore - iscrizione RUNTS

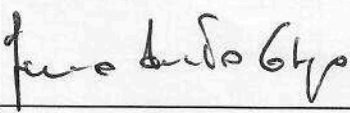
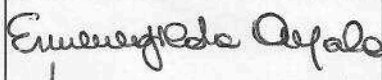
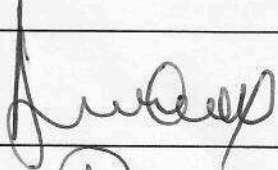
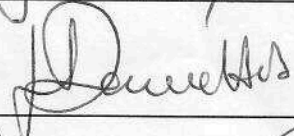
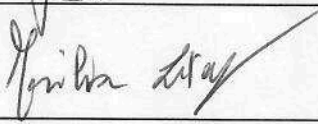
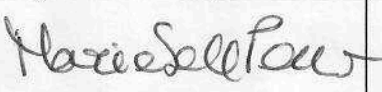
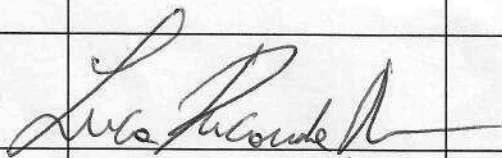
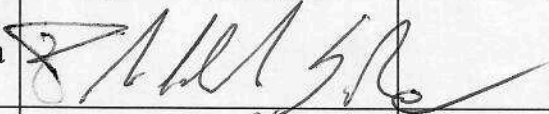
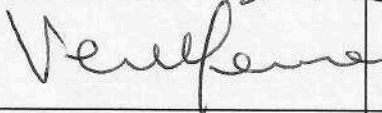
Gentile socio,

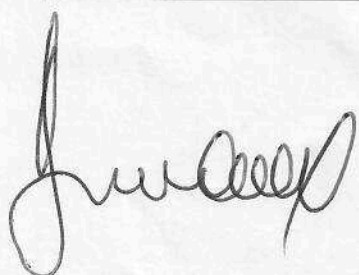
L'assemblea in oggetto è convocata presso la sede dell'Associazione - Via del Carmine 36, Oglianico - in prima convocazione venerdì 12 luglio alle ore 21.00 ed in seconda convocazione **domenica 14 luglio 2024 alle ore 18.00** con il seguente ordine del giorno:

- Modifica Statuto sociale;
- Comunicazioni del presidente.

Con i più cordiali saluti

Il presidente dell'Associazione
One World ODV
(Antonio Demattais)

Nome e Cognome socio avente diritto al voto	Firma	Persona delegata a rappresentarlo
Luciano Amato		
Ermenegilda Ayala		
Antonio Dematteis		
Marcella Dematteis		
Marilisa Letey		
Maria Sole Pavia		
Edoardo Peradotto		
Luca Ricauda Aimonino		
Paolo Alessandro Simonetta		
Monica Verna		
Emanuela Vironda		




STATUTO Associazione **One World**

DENOMINAZIONE E SEDE

Art. 1 - Denominazione e Sede

E' costituita in data 18/04/2010 l'associazione **One World**. Tale organizzazione ha sede legale in Via Carmine 36, Oglianico (TO). Su delibera del Consiglio Direttivo tale sede potrà essere trasferita e potranno essere istituite nuove sedi in Italia e all'estero.

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore di cui al D.Lgs. n. 117/2017.

L'associazione **One World** diviene, possedendone tutti i requisiti, **Organizzazione di Volontariato (ODV)** ai sensi degli artt. 32 e ss. del D.Lgs. n. 117/2017. Da tale momento la sua denominazione diviene **One World ODV** con l'acronimo **OWO** o **One World**. È fatto obbligo all'Associazione dell'uso, oltre che nella denominazione, in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Organizzazione di Volontariato" o dell'acronimo "ODV".

FINALITÀ, ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

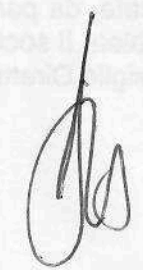
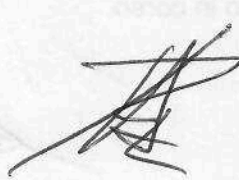
Art. 2 – Finalità dell'Associazione ed attività di interesse generale

L'Associazione non ha fini di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e nello specifico di aiuto e supporto all'autosviluppo sostenibile di collettività umane in situazioni di povertà, degrado sociale ed ambientale, prevalentemente a favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Scopo principale dell'associazione è favorire lo sviluppo sociale ed economico di soggetti svantaggiati in aree di povertà, parallelamente al miglioramento e alla protezione dell'ambiente, nel rispetto delle identità culturali locali.

A tale scopo l'Associazione si occupa di istituire, sostenere o supportare, tramite l'impiego di persone, mezzi e fondi, progetti di sviluppo sostenibile in Italia ed in ogni parte del mondo, particolarmente nei Paesi in Via di Sviluppo, nonché di cooperare in progetti o attività già esistenti avviati da altri enti o organizzazioni pubbliche, private, governative e non governative che siano ritenute allineate e compatibili con le finalità istituzionali di codesta Associazione. L'Associazione sviluppa, inoltre, la promozione e la tutela di diritti umani in tutte le sue forme, l'integrazione fra i popoli e la pace, anche attraverso la diffusione della cultura alla mondialità, la formazione e l'informazione di tutti gli ambiti che ricadono nelle finalità dell'associazione.

Le finalità di cui ai paragrafi precedenti sono perseguite attraverso le attività di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 ed in particolare:

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;



- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici.

Art. 3 Attività Istituzionali

L'Associazione può svolgere ogni attività utile al raggiungimento dei propri fini istituzionali e delle attività generali, ed in particolare:

- Istituire e/o sostenere progetti di empowerment comunitario, in particolare facilitando e potenziando le attività lavorative locali agricole, commerciali, industriali e di artigianato, nel rispetto delle finalità di conservazione e potenziamento delle risorse ambientali e culturali ed in vista del raggiungimento dell'autosostenibilità economica dei beneficiari ed un aumento del livello di qualità della vita. Tale attività può avvalersi di iniziative di microcredito.
- Istituire/supportare progetti di sviluppo sanitario.
- Svolgere attività di educazione, formazione e sensibilizzazione sui temi della mondialità, sviluppo sostenibile, responsabilità sociale, rispetto e miglioramento dell'ambiente, in Italia ed in ogni parte del mondo. Tale attività potrà essere rivolta a tutti i soggetti singoli dall'infanzia all'età adulta ed in generale a tutti gli attori del welfare comunitario locale. Potrà essere svolta tramite adesione a progetti educativi già esistenti, o l'istituzione di nuovi.
- Promuovere la raccolta di contributi ai fondi dell'Associazione per mezzo di donazioni, sottoscrizioni, lasciti, richieste di finanziamento a qualsiasi ente o attraverso qualsiasi altro mezzo.
- Mantenere un servizio di informazione circa le proprie attività a mezzo di servizi di stampa o qualsiasi canale telematico.

Vi è l'obbligo per l'Associazione di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività generali e istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ai fini del conseguimento delle finalità associative previste dal precedente art. 2.

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017, è fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dalla normativa vigente. La definizione puntuale di tali attività potrà essere adottata dal consiglio direttivo, su proposta del presidente o di almeno 3 consiglieri.

I SOCI, I VOLONTARI ED IL PERSONALE RETRIBUITO

Art. 4 – I Soci

Può essere socio di "One World ODV" qualsiasi persona fisica, giuridica e qualsiasi associazione (in numero non inferiore a sette persone fisiche o tre organizzazioni di volontariato) che condivida le finalità istituzionali dell'Associazione. Sono soci coloro che, previa domanda inoltrata al Consiglio Direttivo, siano ammessi dal Consiglio Direttivo stesso con il parere favorevole di almeno i due terzi dei membri. Il Consiglio Direttivo si esprime in merito alla domanda del nuovo socio entro 30 giorni dal ricevimento della stessa e ne fornisce comunicazione scritta (anche mediante email) al richiedente. In ipotesi di diniego da parte del Consiglio Direttivo, il richiedente può proporre, entro 15 giorni dalla comunicazione del Consiglio Direttivo, reclamo che è sottoposto alla decisione dell'Assemblea dei Soci da tenersi entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso. La decisione dell'Assemblea dei Soci è comunicata, da parte del Presidente, al richiedente entro 15 giorni dalla data in cui si è tenuta l'Assemblea. Il socio è tenuto a versare la quota associativa annuale eventualmente deliberata dal Consiglio Direttivo per l'anno in corso.




La qualità di associato ha durata illimitata, a meno degli eventi descritti all'art. 5. L'Associazione garantisce la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo conserva ed aggiorna presso la sede legale il libro dei soci, nel quale sono iscritti i soci dell'Associazione e le annotazioni relative agli stessi.

Qualunque socio ha diritto di esaminare i libri sociali di cui agli articoli 4, 6, 9 e 10 ed il bilancio di cui all'art. 13 del presente statuto. Il Consiglio Direttivo, a seguito di richiesta scritta, deve provvedere a consentire l'esame di libri sociali entro 1 mese dal ricevimento della richiesta medesima.

Art. 5 – Perdita della qualità di associato

La perdita di qualità di associato si perde nei seguenti casi:

- Espressa e motivata richiesta dell'associato inoltrata al Consiglio Direttivo.
- Decesso o estinzione, nel caso di enti o persone giuridiche.
- Per morosità per più di nove mesi al pagamento della quota annuale associativa.
- Esclusione deliberata dall'Assemblea dei Soci, secondo le modalità previste dal successivo articolo 9.

L'esclusione di un Socio può essere proposta da qualsiasi membro del Consiglio Direttivo o da almeno un quarto dei Soci per motivata richiesta.

L'esclusione di un Socio può essere proposta per reiterante inadempimento di impegni assunti a causa di negligenza del Socio stesso, per mancata ottemperanza a disposizioni dello statuto o a delibere dell'Assemblea dei Soci o del Consiglio Direttivo, per comportamenti che non rispecchino il Profilo Societario o per attività contrastanti con le finalità istituzionali. Nell'ipotesi di morosità, il Socio può proporre reclamo all'Assemblea dei Soci da tenersi entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso. La decisione dell'Assemblea dei Soci è comunicata, da parte del Presidente, al richiedente entro 15 giorni dalla data in cui si è tenuta l'Assemblea.

Nell'ipotesi di esclusione proposta da qualsiasi membro del Consiglio Direttivo o da almeno un quarto dei Soci per motivata richiesta, il Socio ha il diritto di essere ascoltato nell'ambito dell'Assemblea di Soci che delibera in merito alla sua esclusione per opporsi alla stessa.

Art. 6 – I volontari

L'Associazione, ferma rimanendo la prevalenza dell'attività di volontariato dei propri associati, può avvalersi dell'apporto di volontari di cui agli artt. 17 e ss. del D.Lgs. n. 117/2017, siano essi soci o non soci. Qualora si avvalga di volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, li iscriverà in apposito registro la cui tenuta è affidata al Consiglio Direttivo. I volontari devono essere assicurati nelle forme previste dall'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 7 – Del personale retribuito

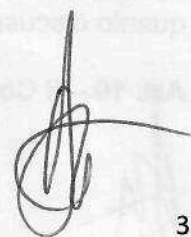
L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari. Il Presidente, su mandato del Consiglio Direttivo, definisce l'assunzione del personale dipendente e gli incarichi per le prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 8 – Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei Soci



- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente.

Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.

Art. 9 – L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea è organo deliberante dell'Associazione. Di essa fanno parte tutti gli associati. Tutti gli associati hanno diritto di partecipare alle assemblee e di votare direttamente o per delega. L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno. E' convocata dal Consiglio Direttivo mediante avviso scritto, inviato a ciascun associato tramite qualsiasi mezzo, telematico e non, ritenuto idoneo, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza il predetto termine può essere ridotto a tre giorni. L'Assemblea può essere convocata in ogni luogo, sia in Italia che all'estero e può riunirsi validamente anche in audio o audio/video conferenza.

Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato. Ogni associato presente all'Assemblea può rappresentare al massimo due associati, previa delega. In prima convocazione, per essere considerata valida per la costituzione e per le delibere, l'Assemblea dei Soci deve essere costituita da almeno la metà più uno dei soci, presenti direttamente o per delega. Nel caso di seconda convocazione, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti e le delibere sono prese a maggioranza degli intervenuti, in modo diretto o per delega per i seguenti argomenti:

- approvazione del bilancio;
- esclusione dei soci;
- Valutazione del reclamo proposto dall'aspirante socio in ipotesi di diniego di iscrizione da parte del Consiglio Direttivo;
- elezione, con determinazione del numero di membri per ogni singolo mandato, e revoca dei membri del Consiglio Direttivo;
- approvazione del piano strategico pluriennale;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- approvazione di ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intenda sottoporle.

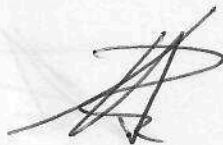
L'Assemblea può essere, inoltre, convocata su richiesta di almeno il 30% degli associati.

Ai fini delle modifiche del presente statuto per essere considerata valida per la costituzione e per le delibere, l'Assemblea dei Soci deve essere costituita da almeno la metà più uno dei soci, presenti direttamente o per delega. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta, in modo diretto o per delega. Le modifiche del presente statuto sono proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno la metà dei soci.

Lo scioglimento dell'Associazione è proposto dal Consiglio Direttivo o da almeno tre quarti dei soci. A fini dello scioglimento dell'Associazione per essere considerata valida per la costituzione e per la delibera, l'Assemblea dei Soci deve essere costituita da almeno tre quarti dei soci, presenti direttamente o per delega. La delibera è presa con il voto favorevole di tre quarti dei soci, in modo diretto o per delega.

Nell'ambito dell'Assemblea si elegge, a maggioranza degli intervenuti direttamente o per delega, un socio partecipante quale segretario della stessa che provvederà a verbalizzare quanto discusso e deciso nella medesima nel libro sociale delle Assemblee.

Art. 10 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'Organo Esecutivo per eccellenza. Vighe in carica per 4 anni ed è composto da un numero variabile di membri, compresi fra 3 e 9. Il Presidente è sempre membro del Consiglio Direttivo. I membri vengono eletti dall'Assemblea dei Soci ogni quattro anni su candidatura e possono essere rieletti per massimo di 3 mandati consecutivi, salvo non si raggiunga il numero minimo di candidati rispetto al numero di membri definito dall'Assemblea dei Soci, nel qual caso è possibile candidarsi per ulteriori mandati consecutivi. Qualsiasi membro dell'Associazione persona fisica (o indicata dall'associazione aderente a OWO) può candidarsi a diventare membro del Consiglio Direttivo, presentandone domanda al Consiglio Direttivo in corso prima di un mese dalle successive elezioni. Nell'ipotesi in cui il Socio abbia già svolto tre mandati consecutivi quale membro del Consiglio Direttivo, la sua candidatura è ammessa con riserva in relazione al mancato raggiungimento del numero minimo di candidati rispetto al numero di membri definito dall'Assemblea dei Soci. Il Consiglio elegge al proprio interno un Presidente e un Vicepresidente. Il Tesoriere ed il Segretario possono essere nominati dal Consiglio Direttivo tra tutti i membri dell'Associazione. Il ruolo di Segretario e Tesoriere possono essere svolti da una medesima persona. Se un membro del Consiglio Direttivo decade per qualsiasi motivo, o qualora si renda necessario implementare il numero dei membri al fine dell'espletamento delle attività del Consiglio, si procede alla convocazione dell'Assemblea dei Soci per l'elezione di altro membro che rimarrà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo. Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione. Delibera per tutto ciò che concerne le attività dell'Associazione, di cui agli articoli 2 e 3, e gli eventi della vita Associativa. In particolare, il Consiglio Direttivo:

- Collabora attivamente con il Presidente ed i Soci nella stesura dei progetti dell'Associazione;
- Delibera in merito alla stipulazione di contratti riguardanti rapporti di lavoro subordinato o autonomo ai sensi dell'art. 7, utilizzo o affitto di beni mobili ed immobili;
- Propone i bilanci preventivi e consuntivi annuali;
- Su proposta dei membri può proporre all'Assemblea modifiche dello Statuto;
- Su proposta di tre quarti dei membri può proporre all'Assemblea lo scioglimento dell'Associazione.

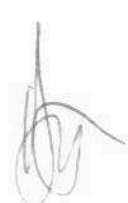
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogniqualvolta ve ne sia la necessità. La convocazione alla riunione del Consiglio viene fatta dal Presidente, dal Vicepresidente o da almeno tre membri del Consiglio Direttivo stesso mediante avviso scritto, inviato a ciascun consigliere tramite qualsiasi mezzo, telematico e non, ritenuto idoneo, almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza il predetto termine può essere ridotto a un giorno. Il Consiglio può essere convocata in ogni luogo, sia in Italia che all'estero e può riunirsi validamente anche in audio o audio/video conferenza. La seduta del Consiglio è valida se partecipano la metà più uno dei consiglieri. Le decisioni del Consiglio Direttivo sono valide se assunte a maggioranza dei membri del Consiglio stesso, tranne che per la proposta di scioglimento dell'Associazione che deve essere assunta con la maggioranza dei due terzi dei membri. Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto il verbale sul libro sociale del Consiglio Direttivo.

Ai membri del consiglio direttivo si applica quanto previsto dall'art. 34 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 11 – Il Presidente

Il Presidente, o per assenza o impedimento il Vice Presidente, è il rappresentante legale dell'Associazione. Viene eletto all'interno del Consiglio Direttivo a maggioranza dei voti ogni 2 anni. Il Presidente può essere rieletto in carica indefinitamente. Il Presidente:

- Rappresenta legalmente l'Associazione e firma tutti i documenti che impegnano l'Associazione nei confronti dei soci e dei terzi
- Convoca, presiede l'Assemblea dei Soci e ne propone l'ordine del giorno



- Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo
- Sorveglia sul buon funzionamento dell'Associazione e dei suoi Organi, e sul mantenimento delle finalità istituzionali in tutte le attività svolte
- Propone progetti, modifiche di progetti ed attività mirati al raggiungimento delle finalità istituzionali
- Su mandato del Consiglio Direttivo, assume personale dipendente o incarica per prestazioni specifiche lavoratori autonomi o di altra natura
- Adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 30 giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo
- Mantiene, insieme ad altri membri del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci i rapporti con enti e persone esterne all'associazione.

ASPETTI FINANZIARI

Art. 12 – Patrimonio

Il patrimonio di One World ODV, utilizzato come previsto dal comma 2, dell'art. 3, è costituito da:

- a) quote associative annuali
- b) eventuali quote aggiuntive liberamente fornite dagli associati, anche su richiesta del Consiglio Direttivo per necessità di funzionamento dell'Associazione stessa;
- c) tutti i beni mobili ed immobili che potranno divenire proprietà dell'Associazione;
- d) donazioni, lasciti ed erogazioni ordinarie o speciali fatti sia da persone fisiche che giuridiche, da soggetti privati, altre Associazioni, Enti Pubblici e Privati;
- e) avanzi di gestione derivanti dalle attività istituzionali;
- f) beni materiali donati da privati, altre Associazioni, Enti Pubblici e Privati;
- g) da quote di imposte o tasse che per legge siano destinabili a sostegno del volontariato e delle organizzazioni di utilità sociale;
- h) da fondi raccolti, anche ai sensi dell'art. 7, D.Lgs. n. 11/2017, con pubblica sottoscrizione con partecipazione di istituzioni pubbliche e private, enti locali, persone fisiche, persone giuridiche, e da contributi, sussidi ed elargizioni;
- i) da eventuali fondi di riserva, costituiti con le eccedenze di bilancio;
- l) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- m) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e di altre norme competenti in materia.

Art. 13 - Esercizio Finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo propone il bilancio consuntivo dell'anno decorso entro il 30 marzo. Tale bilancio deve successivamente essere approvato dall'Assemblea dei Soci entro il 30 giugno. Il bilancio è redatto secondo le forme e le modalità di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 117/2017.

Qualora l'Associazione svolga un'attività di cui all'ultimo comma dell'art. 3, dovrà darne menzione del carattere secondario della stessa come previsto dal citato art. 13 del D.Lgs. n. 117/2017. L'Associazione, salvo che ciò diventi obbligatorio in quanto previsto da norme di legge, può affidare la revisione del bilancio consuntivo ad un revisore contabile o ad una società di revisione esterni.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neppure indirettamente, durante la vita della ODV.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 14 – Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione si potrà estinguere per qualsivoglia motivo per delibera dell'Assemblea dei Soci, secondo le modalità previste dal penultimo paragrafo dell'art. 9.




In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. 117/2017.

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio sarà devoluto ad altro Ente del Terzo Settore le cui finalità ed attività generale siano almeno parzialmente analoghe a quelle dell'Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo e previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello svolgimento. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Associazione è tenuta ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

NORME FINALI

Art. 15 – Norme finali

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Si precisa che la modifica del presente Statuto approvato con l'Assemblea dei Soci avvenuta in data 14/07/2024 è stata determinata per adeguarlo a modifiche normative ed espressamente richiesta dagli organi pubblici competenti. Pertanto, ai sensi dell'art. 82, comma 3, del D.lgs. 117/2007 la registrazione del verbale di Assemblea e della copia del presente allegata al verbale stesso non sono soggetti all'Imposta di Registro ed ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D.Lgs. 117/2007 è esente da imposta di bollo.

